

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati: Dott. Biagio CAMPANELLA Presidente ff. rel. est. Dott. Vincenzo SALAMONE Consigliere Dott. Gabriella GUZZARDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2091/94, proposto dal sig. AVENI Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Cataldi, sito in Catania, via Boito, n. 1; contro il Comune di CASTROREALE, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci, n. 139, presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 565 del 28.1.1994, notificato il 31 gennaio successivo, con il quale il Comune di Castoreale ha rigettato le istanze avanzate dal ricorrente per ottenere la revisione dei prezzi contrattuali di opera pubblica, nonché di qualsiasi atto presupposto e/o esecutivo dello stesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castoreale; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Consigliere Dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO Il sig. Aveni Antonino, in seguito a licitazione privata, si è aggiudicato i lavori di sistemazione del cortile delle scuole elementari e medie del Capoluogo e della costruzione di un edificio per attività parascolastiche nel Comune di Castoreale. I lavori medesimi sono stati consegnati in data 11.11.1980; avrebbero dovuto essere ultimati entro l'11.11.1981; in seguito alla concessione di due proroghe, il termine per la consegna dei lavori è stato fissato per il 19.6.1982. Con istanza presentata il 1°.2.1983 (prot. n. 741), il sig. Aveni ha presentato apposita domanda, al fine di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali. A causa di alcuni ritardi, i lavori sono stati ultimati in data 26.1.1985; in data 11.10.1986 è stato formato lo stato finale dei lavori; il relativo certificato di regolare esecuzione di questi ultimi è stato redatto in data 16.12.1986. Il sig. Aveni, con istanza presentata il 4.2.1987 (prot. n. 792) ha reiterato l'istanza di revisione prezzi. Dopo due solleciti (in data 15.10.1993 e 3.1.1994), il Comune di Castoreale ha adottato il provvedimento di diniego indicato in epigrafe, oggetto del presente ricorso, notificato il 16.3.1994 e depositato il 12 aprile successivo. Si deduce: 1) Violazione di legge. Eccesso di potere. Carenza ed insufficienza di motivazione. Contraddittorietà di motivazione. Illogicità manifesta. 2) Violazione della legge regionale 23.10.1964, n. 22. Eccesso di potere. Violazione della circolare del Ministero dei LL.PP. 23.2.1948, n. 663. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Carenza di motivazione. 3) Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Illogicità manifesta. 4) Violazione di legge. Eccesso di potere. Sviamento dalla causa e dall'interesse pubblico. Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. **DIRITTO** 1) Il Collegio deve darsi carico, in via preliminare, di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Castoreale. Afferma, quest'ultimo, in proposito, che si impugna un atto meramente sindacale, ossia non proveniente dall'Organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'Ente pubblico, a mente dell'art. 15 della L.R. n. 44/91. Tale eccezione deve essere disattesa. Ed invero, sarebbe veramente illogico ritenere che una P.A. possa paralizzare il ricorso presentato avverso un suo provvedimento ritenuto illegittimo invocando che quest'ultimo è stato adottato da un Organo non competente, sostanzialmente sottolineando un'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento medesimo, addirittura sostituendosi a parte ricorrente che non si è avvalso del potere di proporre un tale vizio. 2) Nel merito, il ricorso merita accoglimento. Il Comune di Castoreale ha,

comunque, eccetto la decadenza della domanda di revisione atteso che il ricorrente non ha iscritto apposita riserva negli atti contabili, nello stato finale e nel certificato di regolare esecuzione. Una tale asserzione non può essere condivisa. La norma di riferimento, ossia l'art. 6, 1° comma, della L.R. n. 22/64, statuisce che "la revisione in aumento è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori"; sul punto la giurisprudenza ha statuito: "E' quindi sufficiente che la relativa domanda sia presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che debba necessariamente essere riproposta in tale momento" (cfr., Consiglio di Stato-Sez. 4^a, n. 3818 del 9.7.2002). Per quanto riguarda l'assoggettabilità o meno dell'istituto della revisione prezzi al sistema delle riserve, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento" (sentenza n. 3818/02 succitata). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto la revisione con domanda del 1° 2.1983, ossia prima della firma del certificato di regolare esecuzione (equipollente al certificato di collaudo) avvenuta in data 16.12.1986. E proprio la sentenza succitata tiene distinta la revisione dei prezzi dal collaudo dei lavori, in quanto quest'ultimo concerne verifiche volte ad accertare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, in conformità delle clausole contrattuali, e che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, e che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale corrispondano a quelli stipulati in contratto, mentre la revisione dei prezzi "mira a determinare se si sono verificate sul mercato condizioni tali da legittimare la modifica dei prezzi stabiliti nel contratto mediante un confronto tra i prezzi di contratto e quelli di mercato. Giudizio questo che non ha nulla che vedere con il collaudo né per l'oggetto né per i parametri, e che è indipendente dalle risultanze dei registri di contabilità". Il descritto orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza della Sezione 1^a n. 5373 del 16 giugno 1997, ha ribadito che, nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato di collaudo" senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento. 3) Il Comune di Castoreale ha motivato il suo diniego anche con riferimento alla circostanza che, alla data in cui i lavori dovevano essere ultimati per contratto, prolungata dalle proroghe accordate (ossia alla data del 31.3.1982), erano stati eseguiti lavori per sole £ 18.733.100, non comportanti alcun compenso revisionale, e che i restanti lavori, in quanto eseguiti in ritardo oltre il termine contrattuale, non avrebbero potuto essere considerati ai fini del calcolo della revisione. Un tale ragionamento non può essere condiviso, in relazione all'art. 6, ultimo comma, della L.R. 23.10.1964, che così recita: "Per i lavori eseguiti oltre il termine contrattuale, il cui ritardo non sia ritenuto giustificato dall'Amministrazione, la revisione deve essere effettuata con riferimento al tempo contrattuale". Quindi, la revisione deve essere effettuata "come se i lavori fossero stati compiuti secondo uno sviluppo lineare dell'esecuzione,

in relazione al tempo stabilito in contratto per la loro ultimazione, e quindi con riferimento alle variazioni verificatesi in tale periodo” (in tali termini si esprime la giurisprudenza; fra le altre cfr. Consiglio di Stato-Sezione 4^a, n. 481 del 12 giugno 1979).4) Il Comune di Castoreale ha motivato il provvedimento di diniego impugnato anche con riferimento alla circostanza che il ricorrente avrebbe stipulato atto di sottomissione da cui sarebbe stata eliminata la voce “revisione prezzi”.Una tale asserzione non corrisponde a verità.Ed invero, tale atto di sottomissione non solo non contiene alcuna espressa rinuncia, da parte del ricorrente, al compenso revisionale spettategli, ma anzi, al foglio n. 6, recita testualmente: “Ai fini della revisione prezzi si applicherà ai lavori assunti con il presente atto di sottomissione la tabella di incidenza prevista nel C.S.A. allegata al contratto di appalto”.Inoltre, va rilevato che la normativa sulla revisione dei prezzi è inderogabile per il suo carattere di ordine pubblico (giurisprudenza costante).5) Il provvedimento di diniego impugnato è, pertanto, illegittimo e va, in accoglimento del presente ricorso annullato.6) Per quanto concerne, infine, le spese giudiziali, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.

P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 1^a ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2004.Il Presidente estensoreF.to Biagio Campanella Depositata nella Segreteria del T.A.R.- Sez. di Catania oggi 30-03-04